"REGOLAMENTO PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA"

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 31/07/2017

ART. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente su strada 3

ART. 2 - Disciplina del servizio 3

ART. 3 - Modalità per il rilascio delle Autorizzazioni e figure giuridiche di gestione. 3

ART. 4 - Titoli preferenziali 5

ART. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle Autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse. 5

ART. 6 - Contenuti del bando 6

ART. 7 - Rilascio dell'Autorizzazione 6

ART. 8 - Sostituzione alla guida 7

ART. 9 - Durata dell'Autorizzazione 7

ART. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione 7

ART. 11 - Inizio del servizio 8

ART. 12 - Diffida e sospensione dell'autorizzazione 8

ART. 13 - Revoca dell'autorizzazione 9

ART. 14 - Decadenza dell'Autorizzazione 10

ART. 15 - Sospensione dei provvedimenti disciplinari 10

ART. 16 - Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio 10

ART. 17 - Caratteristiche e verifica degli autoveicoli. 10

ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo. 11

ART. 19 - Tariffe. 11

ART. 20 - Responsabilità nell'esercizio. 11

ART. 21 - Svolgimento del servizio. 11

ART. 22 - Obbligo dei conducenti dei veicoli. 12

ART. 23 - Divieti per conducenti dei veicoli. 12

ART. 24 - Comportamento degli utenti. 12

ART. 25 - Vigilanza e contravvenzioni. 12

ART. 26 - Commissione Consultiva. 13

ART. 27 - Disposizioni finali. 13

ART. 28 - Entrata in vigore 14

ART. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente su strada

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e, che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).2. della L.R. 24/1995

3. Ai sensi dell'art. 1 bis della LR 24/95 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma 2 bis della richiamata LR24/1995 .

ART. 2 - Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82, 85 e 93 del Decreto Legislativo n°285 del 30 Aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
a) dalla Legge 15 gennaio 1992, n°21 " Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ";
b) dal D.M. 15 dicembre 1992, n°572;
c) dal D.M. 20 Aprile 1993;
d) dal D.L.vo 30 Aprile 1992, n°285 e del Regolamento di esecuzione di cui al DPR 16 Dicembre 1992, n°495;
e) dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n°616 e D.Lvo 31 marzo 1998, n°112;
f) dalla L.R. 26 aprile 2000, n°44 modificata dalla L.R. 15 marzo 2001, n°5;
g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n°24 " Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada " modificata dalla L.R. 03 giugno 1997, n°27 ;
h) dal D.Lvo 19 novembre 1997, n°422;
i) dalla L.R. 04 gennaio 2000, n. 1;
l) dalle disposizioni del Presente Regolamento;

ART. 3 - Modalità per il rilascio delle Autorizzazioni e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita Autorizzazione Comunale.

2. Il Comune non può rilasciare un numero di Autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 16.

3. Chi intende ottenere l'Autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione Comunale.

4. Qualora il Comune non provveda entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ad emettere il relativo bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle relative autorizzazioni, deve provvedere alla revisione del numero dei veicoli da adibire al servizio, indicati al successivo art. 16.

5.1 I titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, devono:
a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della Legge 8 agosto 1985, n°443;
b) od in alternativa associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;

5.2 Nei casi di cui al comma 5.1 è consentito conferire l'Autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'Autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi;

5.3 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5.1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Nella domanda il richiedente od il legale rappresentante della società dovrà:

a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;

b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Ameno, la sua ubicazione, i riferimenti catastali ed il legittimo titolo di possesso.

7. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:
* Luogo e data di nascita;
* Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
* Cittadinanza;
* Codice Fiscale; ed inoltre:
* di non essere titolare di licenza taxi svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da altro Comune.

8. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti o in alternativa, quando consentito, dalla dichiarazione sostitutiva prevista dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:
a) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.4 del presente regolamento;
c) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;

d) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
e) certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale un'Azienda U.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività;
I cittadini di Stato Estero (membro della CEE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di Stati Esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

9. Il Comune provvederà all'accertamento e/o verifica dei requisiti di tipo morale (casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.).

ART. 4 - Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle Autorizzazioni di esercizio essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto tra i quali:
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
c) l'organizzazione aziendale;
d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi negli ultimi tre anni dalla data di indizione del bando;
e) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi negli ultimi tre anni dalla data di indizione del bando;

2. In caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

ART. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle Autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la competente C.C.I.A.A. competente, costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. L'iscrizione nel ruolo presso la competente C.C.I.A.A. è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3. Prima di rilasciare l'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art.3.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 26.02.1958, n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla Legge27.12.1956, n°1423 e successive modifiche ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art.116, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art.226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n°495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo;

7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'Autorizzazione:
a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
b) l'avere esercitato in modo continuo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni.

ART. 6 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle Autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art.28, se individuata quale organismo collegiale indispensabile ai sensi dell'art. 96 D.Lgs 267/2000, in alternativa dall'organo comunale competente al rilascio del provvedimento autorizzativo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente (ai sensi del D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001, e successive integrazioni e modificazioni);
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ART. 7 - Rilascio dell'Autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'Autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

3. Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'Autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato d'iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone.

4. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.

ART. 8 - Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione, conformemente a quanto previsto dall'art.230 - bis del Codice Civile, possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n° 21/92 tenuto presso la Camera di Commercio competente.

ART. 9 - Durata dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio deve essere vidimata una volta all'anno e la vidimazione comprende la verifica del mantenimento dei requisiti in capo al titolare del titolo.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunque, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicare al competente ufficio comunale, la volontà di prosecuzione dell'attività e della sussistenza in capo allo stesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

ART. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art.6 della L.21/92 presso la competente CCIAA ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare della autorizzazione da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;

2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al punto e) del comma 8 dell'art.3, ed in possesso dei requisiti prescritti. qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione sia sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 11 - Inizio del servizio

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con veicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 12 - Diffida e sospensione dell'autorizzazione

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa, ove non sanzionate con specifica norma di rango superiore, sono punite con la sanzione amministrativa che varia da un minimo edittale di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 oblabile in misura ridotta ex art. 16 c.2 L.689/1981 con € 100,00.

Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni

Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.

Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui ai precedenti capoversi computa ai fini delle recidiva anche la violazione oblata in misura ridotta.

2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada vigente Codice della Strada art. 85, c. 4-bis.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato dal competente organo comunale (ai sensi del D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001, e successive integrazioni e modificazioni), sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art.26, se individuata quale organismo collegiale indispensabile ai sensi dell'art. 96 D.Lgs 267/2000.

4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 13 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata dal competente organo comunale (ai sensi del D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001, e successive integrazioni e modificazioni), sentita la competente Commissione Consultiva, se individuata quale organismo collegiale indispensabile ai sensi dell'art. 96 D.Lgs 267/2000, nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
b) quando l'attività è esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
c) quando il veicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art.87 Codice della Strada);
d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso (vedi ad esempio art.21 del presente regolamento);
e) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
f) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art.5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art.5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che, di fatto, siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.

4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.

5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C..

ART. 14 - Decadenza dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
d) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposta dall'art.10;
f) per inattività protratta per oltre 180 giorni, salvo documentata e giustificata causa di forza maggiore.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

ART. 15 - Sospensione dei provvedimenti disciplinari

1. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare possibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 16 - Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio

1. Il numero dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, giuste deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 27.11.2007 e determinazione dirigenziale n. 5.700 del 10.12.2007, è stato determinato dalla Provincia di Novara in 2 (due).

2. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi del comma precedente non vengono assegnate entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune deve provvedere alla revisione del fabbisogno del numero dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente.

ART. 17 - Caratteristiche e verifica degli autoveicoli

1. Ai sensi dell'art.12 della Legge 15.1.1992, n°21 le autovettura adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:

a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con a lato lo stemma del Comune;

b) una targa posteriore con la dicitura " NCC " inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune;

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio Comunale.

3. Ogni qualvolta l'organo comunale competente al rilascio del provvedimento autorizzativo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente (ai sensi del D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001, e successive integrazioni e modificazioni), ritenga che un autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art.13.

ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 19 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere fatto senza limiti territoriali.

2. Le tariffe devono essere in ogni caso determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art.13 della Legge 21/92.

ART. 20 - Responsabilità nell'esercizi

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 21 - Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.

2. Come previsto dal comma 1 dell'art.14 della Legge21/92, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ART. 22 - Obbligo dei conducenti dei veicoli

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art.25 del presente regolamento;
b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art.12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari, previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 23 - Divieti per conducenti dei veicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
b) portare animali propri sull'autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 24 - Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura ;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 25 - Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 13 del presente regolamento, il provvedimento relativo è adottato nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento.

3. Nell'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente Regolamento, si seguono le procedure di cui alla Legge n°689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 26 - Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, qualora individuata quale organo collegiale tra quelli indispensabili ai sensi dell'art. 96 D.Lgs 267/2000, alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva, ai sensi del comma 4, dell'art.4 della Legge 21/92, così composta:
a) dal Dirigente, qualora esista, o dal Responsabile del Servizio, che la presiede;
b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale,
c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
e) da un rappresentante designato da una delle associazioni dei consumatori individuata dalla Giunta Comunale fra quelle inserite nell'elenco regionale di cui alla Legge Regionale 24/2009.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure di concorso di cui all'art.6 del presente Regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
a) esprime parere sul bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art.4 e redige la graduatoria di merito;
d) trasmette la graduatoria all'organo comunale competente al rilascio del provvedimento autorizzativo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente (ai sensi del D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001, e successive integrazioni e modificazioni), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art.5, comma 5, della Legge Regionale 24/95.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Responsabile del servizio competente procede ad assumere i provvedimenti.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente indicate all'art.2 e alla Legge 15 gennaio 1992, n.21, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 28 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di adozione.